

Ordinanza n. 66 del 17 APR. 2015

OGGETTO: Accensione fuochi per eliminazione delle sterpaglie e la pulitura dei terreni. Modalità e divieti.

IL VICESINDACO

quale Autorità Locale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 L. 225/1992 e quale Autorità Sanitaria ex art. 50 T.U.E.L.:

CONSIDERATO CHE l'accensione di fuochi per la bruciatura di sterpaglie ed erbacce, quali residui vegetali di natura agricolo-forestale, anche derivante da verde pubblico o privato, è un'antica pratica agricola di reimpiego di materiali come sostanze concimanti o ammendanti;

CONSIDERATO CHE è opportuno e necessario garantire un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'insacco e la propagazione di incendi e per il reimpiego, nelle medesime attività agricole, dei materiali così trasformati;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere oggetto di eventi rilevanti per l'incolumità pubblica a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, invase da sterpaglie ed arbusti che risultano facili strumenti di propagazione del fuoco, con il rischio di estendersi in attigue aree cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture od infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

VISTA la Legge 353/2000;

VISTO il D.Lgs 112/98

VISTI l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3606/2007;

VISTI gli artt. 449 e 650 c.p.;

VISTO il R.D. 773/1931 - T.U.L.P.S.;

VISTO il R.D. 1265/1934 - T.U.L.S.;

VISTA la Direttiva Europea 2008/98/CE;

VISTA la Legge Regionale n.11 del 07.05.1996 – Regione Campania – All.C modificata dalla Legge Regionale n. 14 del 24.07.2006;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010;

VISTO il D.L. n. 91 del 24.06.2014;

ORDINA

ART. 1

OBBLIGHI E DIVIETI

1. È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree private e/o pubbliche, terreni, campi agricoli ed altri immobili, di ripulire tali luoghi da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, di tagliare siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, nonché sui corpi illuminanti pubblici ed altre condutture aeree, di sgomberare le suddette aree da immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere anche veicolo di incendio.
2. È fatto **divieto assoluto di accensione di fuochi, per le indicate finalità, dal 1 giugno al 30 settembre**, salvo espressa autorizzazione scritta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune - U.T.C. III Settore - Geom. Raffaele Mazzella.
3. È **consentito bruciare sterpaglie e residui vegetali e di potature provenienti da attività agricola, sul luogo di produzione, non rientranti nei rifiuti speciali di cui al D.Lgs. 152/2006, purché secchi e asciutti, dal 1 ottobre al 31 marzo, dal sorgere del sole e fino alle 8:30; dal 1 aprile al 31 maggio, dal sorgere del sole e fino alle 8:00.**
4. Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento ed entro gli orari suindicati. Se dopo l'accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento. Il fuoco dovrà, comunque, essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di P.G. o dai Vigili del Fuoco ovvero nel caso di espresso divieto dell'Autorità.
5. In ogni caso, la combustione deve avvenire ad una distanza di almeno 100 metri da boschi, edifici di terzi e dalle strade e, comunque, il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti. Gli interessati, nell'eseguire tali operazioni, devono adottare tutte le cautele idonee ad impedire danni ed a realizzare una fascia parafuoco, di larghezza non inferiore a metri 5, prima della vegetazione o altro corpo infiammabile. Durante le fasi dell'attività e fino allo spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o chi per esso ed è vietato abbandonare la zona fino a completa estinzione di focolai e braci.
6. È sempre vietato l'abbruciamento di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza e nelle disposizioni di legge.
7. È vietata la combustione nei giorni in cui le condizioni metereologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso ed impediscono la facile dispersione del contenuto particellari in atmosfera.

ART. 2

SANZIONI

Ai trasgressori sarà applicata, con procedimento amministrativo avviato dal Comando di Polizia Locale o dalle altre FF.PP con le modalità di cui all'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, la sanzione da euro 100,00 a euro 1000,00, come da Regolamento Comunale approvato con Delibera C.C. n. 36 del 30/07/2003, salvo i casi di violazione della legge penale o di eventuali altre violazioni.

ART. 3

PUBBLICIZZAZIONE

Alla presente ordinanza sarà data pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo del Comune nel sito internet www.comuneischia.it

Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze alle altre FF.PP.

ART. 4

DECORRENZA E VALIDITÀ

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente.

Dalla Residenza Municipale, 17/04/2015

II VICESINDACO
Dott. Carmine Barile



Carmine Barile